

COMUNE DI ROCCHETTA NERVINA

Provincia di Imperia

**REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E
RICREATIVE NEL TORRENTE BARBAIRA**

- CONSIDERATO che la pratica del canyoning consiste nel percorrere dei siti denominati canyon, gole, valloni, forre, canali, burroni, cascate, rapide, torrenti, rii e ruscelli, alternando attività sportive come escursionismo, arrampicata, scalata, discesa in cordata, nuoto, tuffi;
- CONSIDERATO che esiste il rischio di incidenti e che la pratica del canyoning richiede la padronanza di tecniche specifiche e la conoscenza dei siti da percorrere;
- CONSIDERATO che il livello delle acque e le piene improvvise possono rendere questa attività pericolosa in occasione di precipitazioni particolarmente intense o di condizioni atmosferiche avverse;
- CONSIDERATO che questa attività è ormai praticata da un numero sempre maggiore di persone;
- CONSIDERATO che il canyon del Torrente Barbaira, per le sue specificità, è conosciuto in tutta Europa e costituisce un forte richiamo turistico contribuendo in modo determinante allo sviluppo sportivo e turistico del territorio;
- CONSIDERATO che il tratto inferiore del torrente rispetto al canyon, comunemente denominato "i laghetti", nella stagione estiva, è meta di un numero sempre crescente di persone che vi praticano il nuoto;
- CONSIDERATO che tutto il torrente è interessato all'attività della pesca;
- CONSIDERATO che i tratti percorribili del torrente e le sue vie di accesso sono, sempre più frequentemente, meta di escursioni di gruppi anche numerosi;
- CONSIDERATO che alcune vie di accesso al torrente sono anche le vie di accesso a campagne coltivate;
- CONSIDERATO che la principale via di accesso al torrente è anche un sentiero di collegamento all'Alta Via dei Monti liguri e al Sentiero Balcone e quindi particolarmente frequentato;
- CONSIDERATO che la crescente diffusione sia della pratica del canyoning che del nuoto nel torrente Barbaira, se praticati in modo selvaggio ed indiscriminato, possono arrecare danni sulla qualità delle acque, sull'ambiente naturale circostante e creare notevoli disagi ai cittadini di Rocchetta Nervina;
- CONSIDERATO che è assolutamente necessario adottare le soluzioni più idonee per garantire la sicurezza e l'incolumità di chi, a vario titolo, frequenta il torrente Barbaira ed il suo canyon, ed evitare gli incidenti purtroppo ormai molto frequenti;
- CONSIDERATO che è assolutamente necessario preservare l'ecosistema acquatico e l'ambiente naturale;
- CONSIDERATO che è necessario assicurare a tutti una serena e rispettosa fruizione del torrente Barbaira e delle sue vie di accesso evitando disagi

ai cittadini e valorizzare le pratiche sportive in modo da influire positivamente sullo sviluppo del territorio;

CONSIDERATO che non esiste ancora una regolamentazione nazionale dello sport del canyoning;

CONSIDERATO che nelle altre nazioni europee esistono regolamentazioni ben precise soprattutto relativamente alle attrezzature ed alle norme di sicurezza da tenere nella pratica della disciplina sportiva del canyoning;

CONSIDERATO che è ormai inderogabile una regolamentazione delle attività sportive di canyoning nel torrente Barbaira;

VISTO la legge 217/1983;

VISTE le leggi degli altri paesi europei che regolamentano la disciplina sportiva del canyoning;

VISTE le ordinanze prefettizie delle Alpi Marittime (Francia) ed in particolare l'ordinanza n° 98.000481-bis del 22/12/1998 che regola l'accesso ai canyons del dipartimento delle Alpi Marittime, che confina col territorio di Rocchetta Nervina e presenta quindi caratteristiche morfologiche molto simili;

SENTITO i responsabili di zona del C.N.S.A.S., unici abilitati al soccorso nei canyons;

SENTITO il Presidente del Collegio Nazionale delle Guide Alpine, organismo a cui è demandata l'attività di formazione delle figure sportive per tutti gli sport da praticare in montagna;

SENTITO il Presidente dell'Associazione "Scuola Italiana Canyoning" costituita a Cuneo il 24/6/1999 e attualmente con sede in Rocchetta Nervina, Via Rimembranza n°44;

SENTITO il Presidente dell'Associazione Italiana Canyoning", con sede in Ancona, Via Fazioli 10;

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

A) PER LA PRATICA DEL CANYONISMO

Art.1 - il tratto del torrente Barbaira soggetto al presente Regolamento è compreso tra l'abitato di Rocchetta Nervina e il ponte sito in località Cin. Per canyon s'intende il tratto compreso tra il ponte di Cin e la zona denominata comunemente "la cascata" sita in località "Abai".

Art.2 - La pratica del canyoning è autorizzata dal 1 aprile al 31 ottobre incluso, esclusivamente nel tratto del torrente Barbaira identificato come "canyon" nei seguenti orari:

Entrata: dalle 8,30

Uscita: entro le 18, con ultima entrata alle ore 15,30;

Di norma, l'accesso al Canyon è consentito soltanto a gruppi, accompagnati da un istruttore. I gruppi non possono superare il numero di 8 persone escluso l'istruttore. La pratica individuale del canyoning è consentita solo a soggetti di

comprovata esperienza nell'attività del torrentismo ed in buone condizioni di salute e di allenamento.

Art.3 - Per accompagnare i gruppi all'interno del canyon è necessario essere in possesso di un diploma di guida alpina o di una qualifica professionale abilitante alla pratica del canyoning riconosciuta in Italia o in uno dei Paesi della Comunità Europea. Nelle more dell'emanazione di norme nazionali o regionali che regolino l'abilitazione, saranno considerati abilitati i soggetti in possesso di "attestato di guida canyon" rilasciato dal AICS – CONI. Prima di accedere al canyon, ogni guida dovrà qualificarsi presso l'ufficio apposito istituito nella sede della Scuola Italiana di Canyoning sita a Rocchetta Nervina in Via Rimembranza, 44 e compilare un modulo indicante il numero dei componenti il gruppo, assumendosi la responsabilità sul controllo delle attrezzature e sul comportamento responsabile del gruppo durante la discesa.

Art.4 - Per la pratica del Canyonismo nel Torrente Barbaira e' obbligatorio essere in possesso della seguente attrezzatura:

a) Equipaggiamento individuale (a norma CE, ove previsto)

- muta neoprene integrale
- imbracatura
- doppia longe dinamica con moschettoni di sicurezza
- discensore e moschettone a ghiera
- casco di protezione
- calzature sportive idonee alla discesa

b) Equipaggiamento collettivo (a norma CE, ove previsto)

- corda statica di m. 30 (diametro minimo 10 mm); in alternativa e' ammesso l'uso di n. 2 corde da mt. 15, del medesimo diametro minimo.
- corda di sicurezza di m. 30; in alternativa e' ammesso l'uso di n. 2 corde da mt. 15, del medesimo diametro minimo.
 - zaino con contenitore stagno con materiale di primo soccorso.
 - attrezzi da risalita

Art 5 - Prima di accedere al canyon è assolutamente obbligatorio:

- informarsi sulle condizioni meteorologiche;
- essere in possesso di tutto l'equipaggiamento necessario e controllarne l'efficienza;
- rispettare gli orari stabiliti per l'entrata;
- rispettare il numero dei componenti il gruppo e comunque non partire da soli.
- verificare sempre l'integrità e l'efficienza degli ancoraggi fissi prima di effettuare la "calata";

All'interno del canyon è assolutamente obbligatorio per componenti di un gruppo:

- rispettare tutte le norme di sicurezza;
- non avanzare da soli;
- rispettare gli orari stabiliti per l'uscita.

In caso di necessità richiedere espressamente l'intervento del soccorso alpino

segnalando il numero e la condizione di feriti e specificando l'ubicazione del luogo dell'incidente.

Art. 5 bis

L'Amministrazione comunale dovrà provvedere alla verifica della sicurezza degli armi e dell'agibilità degli accessi e delle scappatoie immediatamente prima dell'apertura ed almeno altre quattro volte nel periodo di agibilità della forra. I lavori e le verifiche dovranno essere effettuati da una Ditta specializzata in lavori acrobatici.

L'A.C. dovrà apporre la necessaria segnaletica e curare che le informazioni essenziali vengano affisse nelle apposite bacheche.

B) PER LA PRATICA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE ALL'INTERNO DEL TORRENTE BARBAIRA

Art.6 - E' fatto obbligo assoluto di:

- rispettare l'acqua, la flora e la fauna lungo tutto il corso del torrente e limitare al minimo le zone di calpestio all'interno del canyon;
- rispettare gli itinerari di accesso e di uscita al torrente evitando di asportare vegetali e minerali e di depositare rifiuti.

Sia negli itinerari di accesso e di uscita, sia nel canyon, sia nel tratto di torrente comunemente denominato "i laghetti" è necessario rispetto e civiltà nei confronti degli altri:

- nel torrente Barbaira si praticano diverse attività sportive e ricreative, occorre essere quindi civili e concilianti, ricordando che ognuno ha diritto ad una serena e rispettosa fruizione del torrente e di tutte le sue vie di accesso;
- non è consentito ai cani bagnarsi nelle acque, né accedere al greto del torrente a monte del paese e nel centro abitato di Rocchetta Nervina, fino all'accesso di Via XX Settembre;
- alcune strade di accesso al torrente costeggiano terreni coltivati che non devono in alcun modo essere calpestati o danneggiati.

All'interno del centro urbano:

- per la messa in sicurezza del canyon e la verifica sistematica degli ancoraggi fissi si richiede, a chi pratica il canyoning, il pagamento di una cifra minima a persona stabilita all'inizio di ogni primavera, da comunicarsi alle principali agenzie sportive e turistiche ed affissa sulla porta degli spogliatoi e sulle bacheche.
- i veicoli devono essere parcheggiati negli spazi delimitati;
- i rifiuti vanno depositati esclusivamente nei contenitori;
- non è consentito spogliarsi nelle pubbliche vie, piazze, giardini o parcheggi, né

appendere le mute bagnate su qualsiasi muretto o ringhiera: per queste operazioni è assolutamente obbligatorio utilizzare gli appositi spogliatoi ubicati accanto al parcheggio;

- l'uso degli spogliatoi è soggetto al pagamento di una somma la cui entità verrà stabilita all'inizio di ogni primavera con apposito atto della Giunta Comunale. Detto provvedimento verrà affisso sulla porta degli spogliatoi e nelle apposite bacheche.

Art.7 – il presente Regolamento verrà affisso presso la Scuola Italiana di Canyoning, all'ingresso delle vie comunali di accesso al torrente Barbaira, all'ingresso e all'uscita del canyon e nelle apposite bacheche.

Qualunque violazione alle norme regolamentari comporterà, salvo che il fatto non costituisca Reato, l'applicazione di una sanzione amministrativa variabile da un minimo di 25 ad un Massimo di 500 Euro.